

PROPOSTE MODIFICHE STATUTARIE

	TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA	TESTO DA VOTARE
Emendamento 1	Art.11.6 Il CNOA si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente con avviso scritto, inviato per posta elettronica, da inviare almeno quindici giorni prima della data della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno. Nell'ipotesi di particolare urgenza il preavviso è ridotto a sette giorni. Le riunioni potranno svolgersi anche a distanza, usufruendo di supporti telematici.	Art.11.6 Il CNOA si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente con avviso scritto, inviato per posta elettronica da inviare almeno cinque giorni prima della data della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno. Nell'ipotesi di particolare urgenza il preavviso è ridotto a due giorni. Le riunioni potranno svolgersi anche a distanza, usufruendo di supporti telematici.	Art.11.6 Il CNOA si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente con avviso scritto, inviato per posta elettronica almeno cinque giorni prima della data della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno. Nell'ipotesi di particolare urgenza il preavviso è ridotto a due giorni. Le riunioni potranno svolgersi anche a distanza, usufruendo di supporti telematici.
Emendamento 2	Art.12.3 I componenti elettivi restano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta nella stessa carica.	Art.12.3 I componenti elettivi I consiglieri eletti restano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta nella stessa carica consecutivamente.	Art.12.3 I consiglieri eletti restano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.
Emendamento 3	Art. 10.1 La convocazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria può essere richiesta: <ul style="list-style-type: none"> - dal Collegio dei Revisori dei Conti, qualora siano ravvisate gravi inadempienze di carattere amministrativo e gestionale; - dal CDN, anche su proposta del CNOA, qualora debbano essere adottate decisioni urgenti ed 	Art. 10.1 La convocazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria può essere richiesta, oltre che dai soggetti indicati e per i singoli casi disciplinati dal presente Statuto, anche: <ul style="list-style-type: none"> - dal Collegio dei Revisori dei Conti, qualora siano ravvisate gravi inadempienze di carattere 	Art. 10.1 La convocazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria può essere richiesta, oltre che dai soggetti indicati e per i singoli casi disciplinati dal presente Statuto, anche: <ul style="list-style-type: none"> - dal Collegio dei Revisori dei Conti, qualora siano ravvisate gravi inadempienze di carattere

	<p>indifferibili di competenza dell'Assemblea Nazionale.</p>	<p>amministrativo e gestionale; - dal CDN, anche su proposta del CNOA, qualora debbano essere adottate decisioni urgenti ed indifferibili di competenza dell'Assemblea Nazionale.</p>	<p>amministrativo e gestionale; - dal CDN, anche su proposta del CNOA, qualora debbano essere adottate decisioni urgenti ed indifferibili di competenza dell'Assemblea Nazionale.</p>
Emendamento 4	<p>Art. 14.1 Il Comitato Scientifico è l'organo deputato alla verifica e al controllo della qualità delle attività e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.</p> <p>Art. 14.2 Il Comitato svolge funzioni di consulenza, indirizzo e valutazione su mandato del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico è l'organo infatti che supporta, in relazione agli altri livelli associativi, l'azione del Consiglio Direttivo per le scelte relative agli indirizzi delle linee di ricerca, alle pubblicazioni scientifiche e lavori dell'Associazione e ne verifica i risultati nonché su tematiche quali la</p>	<p>Art. 14.1 Il Comitato Scientifico è l'organo deputato alla verifica e al controllo della qualità delle attività e della produzione tecnico-scientifica dell'Associazione, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.</p> <p>Art. 14.2 Al Comitato Scientifico sono attribuiti altresì compiti di formazione universitaria e in favore dei soci e di collaborazione con altre realtà scientifiche per il sostegno e la promozione della professione, secondo quanto previsto dal Regolamento.</p>	<p>Art. 14.1 Il Comitato Scientifico è l'organo deputato alla verifica della qualità delle attività e della produzione tecnico-scientifica dell'Associazione, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.</p> <p>Art. 14.2 Al Comitato Scientifico sono attribuiti altresì compiti di formazione universitaria e in favore dei soci e di collaborazione con altre realtà scientifiche per il sostegno e la promozione della professione, secondo quanto previsto dal Regolamento.</p>

	formazione universitaria, i rapporti con il mondo accademico e la collaborazione con altre realtà scientifiche.		
Emendamento 5	Art. 14.6 Il Comitato Scientifico redige annualmente una relazione al fine di monitorare l'andamento della qualità delle attività svolte e della produttività scientifica nel tempo.	rimozione articolo	rimozione articolo
Emendamento 6	Art. 17.2 Ciascun socio è inserito nella Sezione territoriale in riferimento all'Ordine provinciale presso il quale egli è iscritto.	da ricollocare all'interno dell'art. 6 dello Statuto Art. 6.2: Ciascun socio è inserito nella Sezione Territoriale, regionale o interregionale, scelta dal medesimo all'atto della domanda di ammissione all'Associazione, secondo uno dei seguenti parametri: - domicilio; - residenza; - sede abituale di lavoro.	Art. 6.2: Ciascun socio è inserito nella Sezione Territoriale, regionale o interregionale, scelta dal medesimo all'atto della domanda di ammissione all'Associazione, secondo uno dei seguenti parametri: - domicilio; - residenza; - sede abituale di lavoro.
Emendamento 7	Art. 21.8 Ciascun GIS identifica i referenti territoriali secondo appositi regolamenti approvati dal CNOA.	Art. 21.8 Ciascun GIS identifica i referenti territoriali previa pubblicazione da parte del Presidente Nazionale, di un apposito Bando, secondo i criteri ed i requisiti fissati nello Regolamento approvato dal CNOA su proposta del	Art. 21.8 Ciascun GIS identifica i referenti territoriali previa pubblicazione da parte del Presidente Nazionale, di un apposito Bando, secondo i criteri ed i requisiti fissati nel Regolamento approvato dal CNOA su proposta

		CDN.	del CDN.
Emendamento 8	Art. 25 Norme transitorie	Rimuovere l'intero articolo e i relativi commi	Rimozione articolo e relativi commi
Emendamento 9	Allegato A	Modificare l'Allegato A nelle voci indicate di seguito relative ai LA (modificando o rimuovendo i nominativi dei LA non più attuali): Sezione Territoriale Abruzzo/Molise Gruppo di Interesse Specialistico in Fisioterapia Neurologica e Neuroscienze Gruppo di Interesse Specialistico in Fisioterapia Muscoloscheletrica Gruppo di Interesse Specialistico in Fisioterapia nell'Anziano e nell'Invecchiamento Attivo Network di Interesse Specifico in Tecnologie Digitali Network di Interesse Specifico in Fisioterapia in Acqua	Rimozione allegato
Emendamento 10	Art. 3.6 lett. v) è fatto obbligo di garantire la libera eleggibilità degli Organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'Art. 2532 c) 2 del Cod. Civ., sovranità dell'Assemblea dei soci, associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle	Art. 3.6 lett. v) è fatto obbligo di garantire la libera eleggibilità degli Organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'Art. 2532 c) 2 del Cod. Civ. , 2538, comma 2, c.c. , la sovranità dell'Assemblea dei soci, associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, i i criteri ed idonee e le forme di pubblicità delle	Art. 3.6 lett. v) è fatto obbligo di garantire la libera eleggibilità degli Organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'Art. 2538, comma 2, c.c., la sovranità dell'Assemblea di soci, associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e le forme di pubblicità delle convocazioni

	relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti. Tali previsioni sono descritte nel presente Statuto in particolare agli artt. 9, 19 e 22.	convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o dei rendiconti. Tali previsioni sono descritte nel presente Statuto in particolare agli artt. 9, 19 e 22.	assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o dei rendiconti. Tali previsioni sono descritte nel presente Statuto in particolare agli artt. 9, 19 e 22.
Emendamento 11	<p>Art. 6.2. Sono aderenti onorari coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, hanno reso all'Associazione servizi di particolare importanza o che hanno raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico e professionale e in ambito sociosanitario. La qualifica di aderente onorario è valida a vita ed è conferita dal Presidente previa motivata delibera del CNOA. L'aderente onorario deve accettare per iscritto la proposta dell'Associazione. L'aderente onorario ha diritto di voto e può ricoprire cariche associative solo qualora sia in possesso dei requisiti di cui al punto 6.1, assumendo quindi lo status di Socio Ordinario.</p> <p>Art. 9.1. L'Assemblea Nazionale è formata da tutti i soci Ordinari dell'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della convocazione. Gli aderenti onorari, sostenitori e studenti possono partecipare</p>	<p>Art. 6.3 Sono aderenti soci onorari coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, hanno reso all'Associazione servizi di particolare importanza o che hanno raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico e professionale e in ambito sociosanitario. La qualifica di aderente onorario è valida a vita ed è conferita dal Presidente previa motivata delibera del CNOA. L'aderente onorario deve accettare per iscritto la proposta dell'Associazione. L'aderente onorario non ha diritto di voto e può ricoprire cariche associative ove faccia richiesta di ammissione come Socio ordinario, e sia in possesso dei requisiti di cui al punto 6.1.</p> <p>Art. 9.1 L'Assemblea Nazionale è formata da tutti i soci Ordinari dell'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della convocazione. Gli aderenti I soci onorari, gli aderenti sostenitori e studenti possono</p>	<p>Art. 6.3 Sono soci onorari coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, hanno reso all'Associazione servizi di particolare importanza o che hanno raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico e professionale e in ambito sociosanitario. La qualifica di socio onorario è valida a vita ed è conferita dal Presidente previa motivata delibera del CNOA. Il socio onorario non ha diritto di voto e può ricoprire cariche associative ove faccia richiesta di ammissione come socio ordinario, e sia in possesso dei requisiti di cui al punto 6.1.</p> <p>Art. 9.1 L'Assemblea Nazionale è formata da tutti i soci ordinari dell'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della convocazione. I soci onorari, gli aderenti sostenitori e studenti possono partecipare all'Assemblea</p>

	all'Assemblea senza diritto di voto.	partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.	senza diritto di voto.
Emendamento 12	<p>ART. 24. REGOLAMENTI ATTUATIVI</p> <p>24.1 Il funzionamento dell'Associazione così come gli altri istituti necessari per l'organizzazione della stessa, non disciplinati dal presente Statuto, saranno normati da appositi Regolamenti interni approvati dal CNOA.</p> <p>24.2 In particolare, i predetti Regolamenti, nel rispetto dei limiti imposti dal conflitto d'interessi, possono anche disciplinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le attività amministrative di pertinenza, compresa la misura e modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi associativi; - l'organizzazione, le competenze e i limiti dei G.I.S./NIS e del Comitato Scientifico; - le modalità per assicurare la partecipazione degli studenti di cui all'art.6.4 alla vita associativa. 	<p>Art. 24 – Regolamento La disciplina della Associazione, in coerenza con il presente Statuto, è demandata ad apposito Regolamento, approvato dal CNOA su proposta del CDN.</p>	<p>Art. 24 – Regolamento La disciplina della Associazione, in coerenza con il presente Statuto, è demandata ad apposito Regolamento, approvato dal CNOA su proposta del CDN.</p>
Emendamento 13	<p>Art. 6.1 Sono soci Ordinari coloro che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano iscritti all'Albo dei 	<p>Art. 6.1 Sono soci Ordinari coloro che, a seguito di presentazione ed accoglimento della domanda da parte del [specificare</p>	<p>Art. 6.1 Sono soci Ordinari coloro che, a seguito di presentazione ed accoglimento della domanda da</p>

	<p>Fisioterapisti e relativo Ordine, qualora esercenti la professione sul territorio Nazionale, oppure, qualora non esercenti la professione o esercenti all'estero, siano in possesso di titolo abilitante all'esercizio della professione del fisioterapista in Italia;</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbiano presentato domanda di ammissione e la stessa sia stata accolta; - siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. <p>I Soci Ordinari hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto.</p>	<p>organo competente](da inserire anche negli ulteriori commi dell'articolo 6) siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano iscritti iscrizione all'Albo dei Fisioterapisti e relativo Ordine, qualora esercenti la professione sul territorio Nazionale, oppure, qualora non esercenti la professione o esercenti all'estero, possesso di titolo abilitante all'esercizio della professione del fisioterapista in Italia; - siano in regola con il adempimento del versamento della quota associativa annuale. <p>I Soci Ordinari hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto.</p>	<p>parte della Segreteria Nazionale siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iscrizione all'Albo dei Fisioterapisti e relativo Ordine, qualora esercenti la professione sul territorio Nazionale, oppure, qualora non esercenti la professione o esercenti all'estero, possesso di titolo abilitante all'esercizio della professione del fisioterapista in Italia; - adempimento del versamento della quota associativa annuale. <p>I Soci Ordinari hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto.</p>
Emendamento 14	<p>Art. 7 DOVERI DEI SOCI E DEGLI ADERENTI</p> <p>7.1. Tutti i Soci e gli aderenti sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi, nonché a contribuire al perseguimento degli scopi associativi, secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 6.</p> <p>7.2 L'adesione all'Associazione ha</p>	<p>Art. 7 DOVERI DEI SOCI E DEGLI ADERENTI</p> <p>7.1. Tutti i Soci e gli aderenti sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi, nonché a contribuire al perseguimento degli scopi associativi, secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 6.</p> <p>7.2 L'adesione all'Associazione ha</p>	<p>Art. 7 DOVERI DEI SOCI E DEGLI ADERENTI</p> <p>7.1. Tutti i Soci e gli aderenti sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi, nonché a contribuire al perseguimento degli scopi associativi, secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 6.</p> <p>7.2 L'adesione all'Associazione ha</p>

	<p>validità annuale e coincide con l'esercizio sociale.</p> <p>7.3 La qualità di Socio o di aderente è personale e intrasmissibile. In caso di recesso, il soggetto non ha diritto alla restituzione di quote o contributi associativi.</p>	<p>validità annuale e coincide con l'esercizio sociale.</p> <p>7.3 La qualità di Socio o di aderente è personale e intrasmissibile.</p> <p>7.4. La qualifica di Socio Ordinario, Aderente sostenitore e Aderente studente viene meno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per dichiarazione di recesso comunicata per iscritto dal Socio o dall'Aderente al Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 24 c.c.; - per esclusione deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 24 c.c.. su proposta del Collegio dei Probitari; - per morosità del Socio Ordinario; - per morte. <p>I Soci Ordinari e gli Aderenti cancellati dall'elenco degli iscritti, con qualsiasi motivazione, cessano di appartenere all'Associazione, non hanno diritto al rimborso delle quote versate e di eventuali contributi associativi, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.</p>	<p>validità annuale e coincide con l'esercizio sociale.</p> <p>7.3 La qualità di Socio o di aderente è personale e intrasmissibile.</p> <p>7.4. La qualifica di Socio Ordinario, Aderente sostenitore e Aderente studente viene meno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per dichiarazione di recesso comunicata per iscritto dal Socio o dall'Aderente al Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 24 c.c.; - per esclusione deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 24 c.c.. su proposta del Collegio dei Probitari; - per morosità del Socio Ordinario; - per morte. <p>I Soci Ordinari e gli Aderenti cancellati dall'elenco degli iscritti, con qualsiasi motivazione, cessano di appartenere all'Associazione, non hanno diritto al rimborso delle quote versate e di eventuali contributi associativi, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.</p>
<p>Emendamento 15</p>	<p>Art. 9.2 L'Assemblea Nazionale viene indetta</p>	<p>Art. 9.2 L'Assemblea Nazionale viene indetta</p>	<p>Art. 9.2 L'Assemblea Nazionale è convocata,</p>

	<p>dal CDN annualmente, di norma nel terzo quadrimestre dell'anno. Il Presidente dell'Associazione invia la convocazione con un preavviso di almeno 45 giorni mediante comunicazione a mezzo stampa, o pubblicazione sul sito istituzionale, o tramite posta elettronica con avviso di ricezione.</p> <p>Art. 9.5 L'Assemblea Nazionale annuale è presieduta dal Presidente dell'Associazione</p>	<p>dal CDN annualmente è convocata, di norma nel terzo quadrimestre di ogni anno, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione a mezzo stampa, o pubblicazione sul sito istituzionale, o tramite posta elettronica con avviso di ricezione con un preavviso di almeno 45 giorni. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo, la data di eventuale seconda convocazione e la modalità di svolgimento della riunione, garantendo la possibilità di partecipazione a tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della convocazione e comunque nel rispetto dei principi del presente Statuto.</p> <p>Art. 9.5 L'Assemblea Nazionale annuale è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte stesso, dal Vice Presidente, ovvero, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.</p> <p>Art. 9.9 (ex novo) L'Assemblea sfiducia i membri del CDN ed il Presidente dell'Associazione con voto favorevole della maggioranza dei</p>	<p>di norma nel terzo quadrimestre di ogni anno, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione a mezzo stampa, o pubblicazione sul sito istituzionale, o tramite posta elettronica con avviso di ricezione con un preavviso di almeno 45 giorni. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo, la data di eventuale seconda convocazione e la modalità di svolgimento della riunione, garantendo la possibilità di partecipazione a tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della convocazione e comunque nel rispetto dei principi del presente Statuto.</p> <p>Art. 9.5 L'Assemblea Nazionale annuale è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte dello stesso, dal Vice Presidente, ovvero, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.</p> <p>Art. 9.9 (ex novo) L'Assemblea sfiducia i membri del CDN ed il Presidente dell'Associazione con voto</p>
--	---	--	---

		<p>due terzi dei suoi componenti.</p> <p>Art. 9.10 (ex novo) I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti in forma sintetica dal Segretario o, in sua assenza, e solo per quella seduta, da persona scelta tra i presenti dal Presidente dell'Associazione, per l'espletamento delle funzioni di segretario.</p>	<p>favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.</p> <p>Art. 9.10 (ex novo) I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti in forma sintetica dal Segretario o, in sua assenza, e solo per quella seduta, da persona scelta tra i presenti dal Presidente dell'Associazione, per l'espletamento delle funzioni di segretario.</p>
<p>Emendamento 16</p>	<p>Art. 10.2 La convocazione, mediante comunicazione a mezzo stampa, o pubblicazione sul sito istituzionale, o tramite posta elettronica con avviso di ricezione, è a cura del CDN che vi provvede a norma dell'art. 9.2 e stabilisce sede, data e modalità di svolgimento, garantendo la possibilità di partecipazione a tutti i soci in regola</p>	<p>Art. 10.1 (ex novo) L'Assemblea Nazionale Straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte stesso, dal Vice Presidente, ovvero, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.</p> <p>Art. 10.2 La convocazione, mediante comunicazione a mezzo stampa, o pubblicazione sul sito istituzionale, o tramite posta elettronica con avviso di ricezione, è a cura del CDN Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, che vi provvede a norma dell'art. 9.2. e stabilisce sede, data e modalità di svolgimento, garantendo la possibilità di</p>	<p>Art. 10.1 (ex novo) L'Assemblea Nazionale Straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte dello stesso, dal Vice Presidente, ovvero, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.</p> <p>Art. 10.2 La convocazione, mediante comunicazione a mezzo stampa, o pubblicazione sul sito istituzionale, o tramite posta elettronica con avviso di ricezione, è a cura del Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, che vi provvede a norma dell'art. 9.2. Il termine di</p>

	con il pagamento della quota associativa all'atto della convocazione e comunque nel rispetto dei principi del presente Statuto. Il termine di preavviso è ridotto a 30 giorni.	partecipazione a tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della convocazione e comunque nel rispetto dei principi del presente Statuto. Il termine di preavviso è ridotto a 30 giorni.	preavviso è ridotto a 30 giorni.
--	--	---	---